

N. R.G. 6094/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE

Il Tribunale

In persona dei magistrati

Dott.ssa Matilde Betti Presidente

Dott.ssa Alessandra Cardarelli Componente

Dott.ssa Caterina Arcani Estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento con rg6094-2018

xxxxxxxxxxxxx nato in LIBERIA il xxxxxxxx con l'Avv. ZORZELLA NAZZARENA
elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA

RICORRENTE

nei confronti di

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO VIA ALTABELLA 10 40123
BOLOGNA**



XXXXX, nato in Liberia il XXXXX, ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La Commissione ha motivato il proprio rigetto sul rilievo della non credibilità delle dichiarazioni rese in relazione all'arruolamento forzato cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto all'età di sei anni. Il racconto, poi, risulta alla commissione non credibile nella descrizione estremamente dettagliata degli omicidi commessi, considerato che il ricorrente sarebbe stato sotto l'effetto delle droghe e non avrebbe potuto, pertanto, conservare un ricordo così nitido della propria esperienza di bambino soldato. Il ricorrente, peraltro, secondo la commissione è eccessivamente vago nel descrivere la fase della riabilitazione a seguito della deposizione delle armi.

Innanzitutto alla Commissione egli ha riferito di essere cittadino liberiano, di religione cristiana, di etnia kpelle, di essere giunto in Italia il XXXXX via mare. Successivamente allo scoppio della guerra in Liberia ed alla morte del padre, sarebbe stato arruolato forzatamente come bambino soldato all'età di circa 6 anni, dagli uomini di Taylor. Il richiedente sarebbe stato nel gruppo comandato da tale Scorpion per circa un anno e, spesso sotto l'effetto di droghe e alcool che gli avrebbero somministrato, avrebbe sparato e ucciso molte persone, seguendo gli ordini del comandante, perché altrimenti sarebbe stato ucciso lui stesso se si fosse rifiutato. Il richiedente dichiara di essersi rifiutato un giorno di uccidere una persona che conosceva, poiché era lucido e non sotto l'effetto di sostanze, e Scorpion l'avrebbe accoltellato ad un fianco. Il richiedente sarebbe poi stato accompagnato a Monrovia una volta terminata la guerra, per deporre le armi e sarebbe stato seguito da programmi di riabilitazione, riprendendo anche a seguire la scuola. Avrebbe ricevuto frequentemente offese e minacce perché individuato come bambino soldato, finché un giorno una persona del suo villaggio a cui fu tagliato un braccio dal suo gruppo, mentre anch'egli era presente, l'avrebbe riconosciuto mentre lavorava nell'albergo della capitale e l'avrebbe minacciato, in presenza del suo datore di lavoro che l'avrebbe così licenziato. Da qui sarebbe scaturita la decisione del ricorrente di fuggire dal Paese.

Nel ricorso si censura la contraddittorietà della decisione giacché da un lato si imputa al ricorrente la genericità delle dichiarazioni e dall'altra di avere troppo dettagliato la narrazione relativa alle attività che era costretto a compiere. Si osserva, quindi, che proprio la drammaticità dell'esperienza può spiegare sia i ricordi sia la loro stessa rimozione.

Vi si censura anche il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato al fatto che non potessero essere reclutati bambini di solo sei anni, poiché l'età dei bambini reclutati, mediamente superiore, nel tempo e con l'intensificarsi del conflitto si abbassò.

Si osserva anche che la stessa provenienza del ricorrente dalla zona di XXXXX, una delle più interessate dal fenomeno dell'impiego dei bambini soldato, suffraga ulteriormente la veridicità del racconto.

Nel ricorso si sottolinea, quindi, lo stato di emarginazione e discriminazione di cui sono vittima gli ex bambini soldato in Liberia.

Si invoca, quindi, il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tornando, si sostiene, il ricorrente sarebbe vittima di gravi discriminazioni ed emarginazione a causa del suo passato, situazioni che integrerebbero il requisito dei trattamenti inumani e degradanti, integranti i presupposti di cui all'art. 14 lett b) d.lgs. 251/07.



In subordine si invoca il riconoscimento della protezione umanitaria, sul rilievo che sussistano seri motivi umanitari per tutelare il diritto del sig. XXXX alla dignità ed a svolgere una esistenza normale, dopo la traumatica esperienza vissuta da bambino. Si valorizza altresì l'ulteriore profilo dell'inserimento sociale in Italia rapportato alla situazione che il ricorrente troverebbe in Liberia, ove è ormai radicato.

Nelle conclusioni del ricorso XXXXXX invoca, quindi, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett b) d.lgs. 251/07 ed in subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

Costituitasi in giudizio la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 21.8.2019 il ricorrente ha dichiarato: [OMISSIS]

Tanto premesso, non possono essere condivise le argomentazioni della Commissione circa la non credibilità del ricorrente.

Il racconto reso in udienza è risultato, infatti, dettagliato e nella sostanza coerente con quanto riferito innanzi alla Commissione territoriale. Deve ritenersi che il ricorrente, secondo quanto prescritto dall'art.3 co.5 d.lgs. 251/07 abbia profuso ogni ragionevole sforzo per circoscrivere la propria domanda di protezione.

Le COI, inoltre, confermano la attendibilità di quanto dichiarato sotto il profilo temporale.

Il ricorrente sarebbe stato reclutato nel 2001 e proprio in quel periodo era in corso in Liberia una violenta guerra civile che vedeva il reclutamento di bambini soldato da parte delle milizie di Charles Taylor e che si protrasse dal 1989 e fino al 2003.

Nel 2004 iniziò un programma di riabilitazione sotto il controllo delle Nazioni Unite. (cfr.<https://www.hrw.org/report/2004/02/02/how-fight-how-kill/child-soldiers-liberia>

<https://www.bbc.com/news/world-africa-13732188>

<https://www.theguardian.com/world/2003/aug/04/westafrica.qanda>

http://www.conflittidimenticati.it/conflitti_dimenticati/conflitti_nel_mondo/00006529_Liberia.ht.)

Anche il dato relativo alla giovane età del ricorrente, che sarebbe stato reclutato a soli 6 anni, non è in contrasto con le COI.

Si calcola che durante la guerra il numero dei bambini soldato fosse compreso tra i 5000 ed i 15.000 e che l'età media fosse compresa tra 8 e 15 anni (<https://www.cfr.org/backgrounder/liberia-child-soldiers>)

Tale dato non consente di per sé di escludere la possibilità che anche bambini di età inferiore fossero reclutati. Anzi, secondo la fonte sopra citata l'età del ricorrente era di poco al di sotto dell'età media.

Il fatto che a soli sei anni si potesse essere reclutati come bambino soldato trova conferma nel doc.15 prodotto da parte del ricorrente (articolo di The Guardian: “ Agony with no end for Liberia’s child soldiers) ove si fa riferimento alle “Small Boys Units” che si componevano di bambini di età



inferiore agli 11 anni.

Ed ancora in <https://www.refworld.org/docid/498805e813.html> si afferma che i bambini più piccoli avessero 6 anni, la stessa età di reclutamento del ricorrente.

Peraltro anche la presenza di cicatrici ben visibili sul petto e sulle braccia del ricorrente appare del tutto compatibile con quanto riferito e suffraga pienamente il racconto. Esse, per forma e posizione, sono verosimilmente il frutto di incisioni che gli sono state quale forma di iniziazione o come rituale al momento del reclutamento.

La narrazione appare, poi, del tutto coerente con quanto emerge dalle COI anche per quanto riguarda la fase del programma di riabilitazione degli ex bambini soldato da parte delle forze internazionali.

Si veda in proposito: <https://www.refworld.org/docid/486cb11228.html> : “The 2003 Comprehensive Peace Agreement provided for a program of cantonment, disarmament, demobilization, rehabilitation and reintegration (CDDRR).⁴¹ It was run by the National Commission on Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and Reintegration (NCDDRR) in coordination with UNMIL and UNICEF, which co-ordinated the process for under-18s, with input and assistance from other UN agencies and international bodies.⁴² The program was launched in December 2003.⁴³ It was formally closed in November 2004.⁴⁴”.

Occorre, quindi, soffermarsi sulla domanda di protezione sussidiaria proposta a norma dell'art. 14 lett b) d.lgs. 251/07, sul presupposto delle discriminazioni e dei trattamenti degradanti cui sarebbe esposto anche oggi, in caso di rientro in Liberia, il ricorrente in quanto ex bambino soldato.

Al riguardo si osserva che le fonti esaminate attestano di difficoltà di reinserimento degli ex bambini soldato.

Ad esempio nel servizio pubblicato su youtube.com il 23.7.2017 da parte di Aljazeera “Liberia: Child soldiers struggle to reintegrate into society” si affronta il tema delle difficoltà degli ex combattenti bambini di ricollocarsi nella società; le persone intervistate si lamentano del fatto di non avere ricevuto dopo la fine della guerra da parte dell'ONU una adeguata formazione, ma solo denaro; molti non sono riusciti a trovare una occupazione lavorativa ed hanno continuato a delinquere. Vi si afferma, poi, che tra gli ex bambini soldato furti, consumo e spaccio di droga e prostituzione siano molto diffusi.

Anche nell'articolo pubblicato il 14.4.102 su <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/lost-boys-what-became-of-liberias-child-soldiers-7637101.html> ci si sofferma sulle difficoltà di reinserimento dei “Taylor's children” anche conosciuti come 'Gro-na boys', ovvero bambini cresciuti da soli.

Nel servizio pubblicato su youtube.com da AFP agency il 27.5.2014 intitolato: “Fight goes on for Liberia's former child soldiers” si quantificano addirittura in 38.000 i bambini costretti a combattere in Liberia fra il 1989 ed il 2003 e si denunciano le difficoltà di molti ex bambini soldato a superare problemi con la droga e più in generale si denuncia la difficoltà di riadattamento sociale degli ex combattenti, che non hanno potuto godere di alcuna formazione ed educazione scolastica, soffrono spesso di stress post traumatico e vengono stigmatizzati per il loro passato violento.

Ebbene da tali fonti, così come dagli articoli allegati al ricorso, si trae sicura conferma di una situazione di difficoltà e disadattamento degli ex bambini soldati.

Non può, tuttavia, sostenersi, sulla base di quanto emerge dalle fonti reperite, che essi siano vittima di trattamenti disumani o degradanti secondo quanto prescritto dall'art.14 lett b); né che gli stessi, per il fatto solo di avere combattuto nelle milizie di Charles Taylor siano oggetto di comportamenti discriminatori e siano vittima di maltrattamenti da parte dei loro connazionali. Questi verosimilmente li disprezzano per il loro passato e li additano tuttora come simbolo di violenza e di



morte, ma da ciò non paiono conseguire comportamenti di concreta violenza ai danni degli ex bambini soldato. La loro emarginazione pare derivare in parte dalla loro stessa difficoltà ad affrontare il loro passato ed a trovare una collocazione nella società attuale, a causa della mancanza di formazione scolastica e del passato violento che sono stati costretti a subire.

Peraltro, gli articoli citati risalgono ad ormai alcuni anni orsono, ciò che può essere ragionevolmente interpretato nel senso che non sussistano rischi concreti di discriminazione tale da tradursi nell'attuazione di trattamenti inumani e degradanti all'attualità, ad ormai oltre 15 anni dalla fine della guerra.

Nè la protezione sussidiaria può essere riconosciuta sotto il profilo della ricorrenza di un rischio concreto per il ricorrente di essere ucciso da parte dell'uomo che nel 2012 lo avrebbe riconosciuto come responsabile di averlo ferito durante la guerra, fatto in realtà a detta del ricorrente, imputabile ad un altro bambino soldato.

Al riguardo si osserva in primo luogo che il ricorso, pur rievocando l'episodio, non lo pone a fondamento della domanda di protezione, limitandosi a richiamare il fatto come ulteriore elemento dal quale evincersi lo stigma sociale del quale sarebbero oggetto gli ex bambini combattenti.

Peraltro non appare verosimile che il ricorrente, ormai cresciuto e a distanza di ben 10 anni dall'evento cruento, sia stato riconosciuto dalla persona cui i suoi compagni avrebbero tagliato il braccio; né il ricorrente ha saputo fornire indicazioni sul modo in cui la sua vittima lo avrebbe a distanza di anni ritrovato nella capitale Monrovia. Tale parte della narrazione risulta la sola rispetto alla quale la narrazione del ricorrente non appare verosimile.

In ogni caso, anche ove si voglia ritenere veritiero il racconto, nondimeno deve ritenersi che attualmente il ricorrente non corra un serio e concreto pericolo per la propria incolumità essendo ormai passati tanti anni non solo dalla guerra ma anche dal 2012, anno nel quale il ricorrente sarebbe stato minacciato da quell'uomo.

Né ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione ai sensi dell'art.14 lett c) d.lgs. 251/07.

Non può, infatti, affermarsi che attualmente in Liberia sia presente una situazione di violenza generalizzata tale da rientrare nei presupposti di cui alla disposizione in oggetto, per come interpretata dalla giurisprudenza.

Nonostante la diffusa corruzione e la diseguaglianza nell'accesso alla giustizia, ormai la Liberia si trova da oltre un decennio in una situazione di pace e relativa stabilità a partire dalla fine della seconda guerra civile nel 2003 ed il Paese ha fatto un considerevole sforzo per ristabilire lo Stato di diritto, le libertà civili ed i diritti politici dei cittadini. Il 2017 ha visto per la prima volta dal 1944 l'avvicinarsi pacifico di forze politiche al potere, a dimostrazione di una situazione politica apparentemente stabilizzata.

(cfr. <https://www.refworld.org/country/LBR,5ab8bd299,0.html>)

Ma se non ricorrono gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, deve comunque evidenziarsi la situazione di vulnerabilità del ricorrente, derivante dal fatto di essere un ex soldato, condizione riconoscibile a causa delle caratteristiche cicatrici che ancora porta sul corpo. Il fatto che esistano ancora forme di stigma sociale degli ex bambini soldato, che limitano il loro libero esprimersi ed il pieno esercizio dei diritti fondamentali nella società liberiana è dato che le fonti sopra richiamate confermano.

Tali forme di discriminazione non si concretizzano nel rischio di persecuzione o di trattamenti disumani come si sostiene nel ricorso; ma costituiscono ragione di particolare vulnerabilità del richiedente nella sua zona di provenienza.



Situazione questa nettamente in contrasto con quella che il ricorrente vive nel nostro Paese, ove ha intrapreso un fruttuoso percorso di studi ed ha anche una stabile sistemazione lavorativa. Egli lavora, infatti, come operatore socio-assistenziale notturno presso la cooperativa CIDAS e come assistente in un centro di anziani la mattina.

Nel suo Paese di origine la situazione di vulnerabilità sopra detta non consentirebbe verosimilmente al ricorrente l'esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto allo studio ed al lavoro.

Ne discende il riconoscimento al ricorrente della protezione umanitaria.

Al riguardo va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione “è necessaria...una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” e che i “seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost. cfr. Cass. 4455/2018).

E nella specie, proprio una valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente con l'apprendimento della lingua italiana e con lo svolgimento di attività lavorativa, a fronte della situazione derivante dalla condizione di attuale discriminazione tuttora riferibile, secondo quanto riferito nelle citate fonti, all'appartenenza al gruppo degli ex bambini soldato, consente di ravvisare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In conclusione, pur non ravvisandosi gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale, nella specie appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo le previsioni di cui all'art.5 co.6 d.lgs. 286/98, disposizione applicabile ratione temporis, secondo l'insegnamento di cui alla sentenza n.4980/2019 della Corte di Cassazione.

Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della natura della materia.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso presentato da XXXXXXXX riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo n. 286/1998 ora denominato permesso di soggiorno “casi speciali”, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza;

dichiara interamente compensate le spese di lite

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 22.8.2019

Il Presidente il giudice estensore

Dott.ssa Matilde Betti

Dott.ssa Caterina Arcani

